



COMUNE DI ARBUS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES, LAND ART E ARTE URBANA

SU SPAZI PUBBLICI E PRIVATI

Premessa

Con la stesura del “Regolamento per la realizzazione di murales, land art e arte urbana su spazi pubblici e privati si intende dare inizio alla più ampia regolamentazione dell’arredo e del decoro dell’ambiente urbano e del territorio.

Sono oggetto del presente Regolamento la realizzazione di disegni, installazioni*, murales, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica artistica utilizzata, decorazioni artistiche e pittoriche in generale, realizzati su spazi pubblici e su spazi privati messi a disposizione dal privato all'Amministrazione qualora ritenuti idonei, messi a disposizione dall'Amministrazione; che hanno l'obiettivo di valorizzare e rendere fruibili e maggiormente visibili, dal punto di vista figurativo visivo luoghi abbandonati e/o degradati della città, e del territorio.

* *Per installazione si intende un genere di arte visiva sviluppatosi nella sua forma attuale a partire dagli anni settanta. L'installazione è un'opera d'arte in genere tridimensionale; comprende media, oggetti e forme espressive di qualsiasi tipo installati in un determinato ambiente.*

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il Comune di Arbus riconosce i murales, la land art e l'arte urbana in genere come una nuova forma d'arte, ne valorizza le varie tipologie come espressione culturale, ne consente lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento. Promuove nell'ambito del proprio territorio nuove forme di arte che contribuiscono alla riqualificazione degli spazi pubblici e privati, anche abbandonati o in evidente stato di degrado.
2. E' oggetto di disciplina del presente Regolamento la realizzazione di disegni, installazioni, murales, graffiti, di opere in ceramica e/o in materiali qualsiasi, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ottenute, di seguito definiti "murales", su muri di edifici e su qualunque altro spazio comunque visibili (di proprietà privata o pubblica).
3. Il presente Regolamento è volto a creare un rapporto costruttivo tra artisti e istituzioni pubbliche e, di conseguenza, a contrastare il vandalismo ed a promuovere la corretta e legale espressione artistica, migliorando lo stato di degrado del paese e del territorio e valorizzando la creatività degli artisti. Inoltre, esso si pone l'obiettivo di dare la possibilità agli artisti di esprimere la propria creatività negli spazi consentiti dove possano dipingere legalmente ed, essendo la massima espressione della creatività, diventerà un'occasione per mostrare la capacità tecniche attraverso la sperimentazione e la coniugazione tra temi, forme e linguaggi.
4. La realizzazione delle decorazioni sopra specificate è permessa solo ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 7 ed esclusivamente sugli spazi espressamente destinati e autorizzati per questo tipo di manifestazione artistica.
5. I soggetti destinatari del presente regolamento sono tutti coloro che intendono manifestare la propria creatività all'interno del contesto urbano e/o nel territorio, siano essi cittadini italiani e non, artisti accreditati locali e stranieri anche in forma associata, designer, studenti appartenenti ad una o più scuole, associazioni socio- culturali, ambientali. Non sono previsti limiti di età alla partecipazione, salvo quanto stabilito nei successivi articoli.
6. I soggetti destinatari cui al comma precedente, al fine di ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un'opera artistica, devono inoltrare apposita domanda con la quale assumono nei confronti dell'amministrazione l'impegno alla realizzazione dell'opera nei modi e nei termini di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Spazi privati da destinare ai murales

1. I privati cittadini interessati, proprietari degli spazi, dovranno indicare la propria disponibilità agli

uffici comunali, secondo le modalità indicate ai sensi del successivo art. 6, e dovranno impegnarsi a lasciare inalterata l'opera che sarà realizzata nello spazio concesso, salvo alterazioni per giusta causa (manutenzioni, ristrutturazioni, ecc) e, comunque, a concordare con l'Amministrazione Comunale qualsiasi modifica del murales.

2. Ogni anno a seguito della approvazione del presente regolamento, il Servizio Cultura, provvederà a pubblicare un apposito avviso alla cittadinanza per la messa a disposizione di spazi privati idonei da utilizzare per la realizzazione dei murales.
3. L'Ufficio competente valuterà le disponibilità pervenute e procederà all'individuazione delle aree dove potranno essere realizzati murales.
4. L'elenco degli spazi potrà comprendere anche le zone e gli edifici entro il perimetro del Centro Matrice, delle frazioni, delle marine e dell'intero territorio comunale.
5. Le opere dovranno essere debitamente documentate e approvate secondo le norme previste dal presente regolamento e previo il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi del DPR 31/2017 del 6 aprile 2017. L'iter procedurale per l'ottenimento dell'autorizzazione prevede l'invio della documentazione esclusivamente per via telematica.
6. Per le finalità di cui al presente Regolamento, gli spazi possono essere messi a disposizione oltre che dagli Enti pubblici anche dai privati, dalle istituzioni, dalle scuole e dalle associazioni.

Art. 3 - Elenco degli spazi pubblici da destinare ai murales

1. I muri di edifici, recinzioni, ecc., di proprietà comunale, da destinare alla realizzazione di murales vengono individuati dall'Ufficio Tecnico, ed inseriti in un elenco da approvare con deliberazione della Giunta Comunale, corredato dai dati necessari ad indicare con precisione gli spazi e i luoghi da mettere a disposizione.
2. Non sono autorizzabili superfici di edifici o manufatti di interesse artistico, storico, ambientale e architettonico. La realizzazione di murales sui muri di edifici e spazi di proprietà comunale devono essere autorizzati ai sensi del successivo art. 6.
3. Su ciascun bene, comunale e non, incluso nell'elenco degli spazi destinati ai graffiti, verrà applicata una apposita targa metallica che ne certificherà la destinazione.
4. E' sempre facoltà del Comune, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero dei soggetti privati di cui sopra, sottrarre uno spazio dalla destinazione al graffitismo; in tal caso la cancellazione delle opere ed il ripristino dello status quo ante sarà effettuata a cura e spese del richiedente.

Art. 4 - Muri palestra

1. L'Amministrazione comunale individua degli spazi denominati "muri palestra", i quali potranno essere concessi a gruppi di writers, ovvero utilizzati come esercizio dell'attività di writing, senza obbligo di realizzare un'opera predefinita, fermo restando l'obbligo di presentazione di formale richiesta. Il muro palestra sarà individuato da una targhetta dell'Amministrazione comunale. I muri palestra sono usufruibili liberamente da tutti coloro che ne hanno fatto domanda. Gli utilizzatori del muro palestra si impegnano periodicamente a ripulire gli spazi riverniciandoli di bianco, così da renderli riutilizzabili. Rimangono in capo ai richiedenti le responsabilità civili e penali.
2. Le opere proposte per la realizzazione non devono risultare offensive del pubblico pudore, della morale, della persona e delle idee di singoli cittadini, di associazioni pubbliche o private, di gruppi politici, religiosi, ecc.. Il soggetto autorizzato è gestore della superficie e si occuperà dei ritocchi della sua opera, per quanto possibile, ove questa si degradi o sia deteriorata.
3. L'Amministrazione comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto stabilito. Negli spazi assegnati si dovranno rispettare le norme di igiene, pulizia e decoro dei luoghi pubblici e smaltire correttamente eventuali rifiuti prodotti nel corso della realizzazione delle opere.

Art. 5 - Spazi esclusi

1. Non possono per alcun motivo essere inclusi nell'elenco di cui all'art. 3 gli edifici e le aree vincolate in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio ambientale, architettonico e paesaggistico, ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
2. In caso di ubicazione dei graffiti lungo le strade, al fine di garantire la sicurezza stradale, saranno analogamente applicati le limitazioni e i divieti previsti dall'art.23 co 1, 6 e 7 del D. Lgs. 285/1992 e le distanze previste dall'art. 51 DPR 495/1992.
3. Su tutti gli spazi non contenuti nell'elenco di cui all'art. 3 non è in nessun modo consentita alcuna attività, pena il risarcimento del danno causato.

Art. 6 - Richiesta autorizzazione

1. Coloro che, singolarmente o riuniti in gruppi, associazioni, scuole, abbiano interesse a praticare l'arte dei murales, sia su superfici pubbliche che private, devono presentare richiesta per

ottenere l'autorizzazione all'Ufficio Tecnico. La richiesta deve contenere:

- a) dichiarazione completa dei dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppi, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in quest'ultimo caso, di un responsabile maggiorenne al quale fare riferimento per l'invio dell'autorizzazione o di altre comunicazioni, con allegata copia documento di identità in corso di validità;
 - b) dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione dei genitori o di chi esercita la potestà e del responsabile maggiorenne, nel caso di gruppi composti da minorenni, che si assumono tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del murales;
 - c) un bozzetto a colori in duplice copia, con indicazione di massima del soggetto e delle dimensioni dell'opera e della tecnica di esecuzione (Acrilico, bomboletta spray, affresco etc..) che si intende realizzare.
2. In caso di murales da realizzarsi su muri di edifici e spazi di proprietà privata, occorre presentare anche la dichiarazione di concessione delle superfici per l'esecuzione di murales da parte del proprietario, con allegata una copia del documento di identità in corso di validità. Nella stessa dichiarazione il proprietario si impegna a lasciare inalterata l'opera che sarà realizzata, salvo giusta causa o modifiche concordate con l'Amministrazione Comunale.
 3. Nel caso si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature o altro dovrà essere richiesta la prevista autorizzazione.
 4. Gli autori di murales hanno l'obbligo di datare, firmare e riprodurre fotograficamente le loro opere. Le fotografie delle opere saranno consegnate all'Ufficio Tecnico, il quale provvederà a formare un archivio delle opere realizzate.

Art. 7 – Autorizzazione

1. L'Ufficio competente *esprime il parere sui bozzetti presentati, accompagnati da didascalie e/o brevi testi esplicativi* sui quali l'Ufficio Cultura e il Servizio Tecnico comunale avranno preventivamente espletato l'istruttoria di propria competenza in ordine agli aspetti amministrativi e al contesto architettonico e ambientale.
2. L'Ufficio competente *nel valutare le proposte sarà, eventualmente, coadiuvata da componenti esterni*, appositamente individuati dalla stessa Giunta, sulla base di specifiche competenze artistiche, *che* parteciperanno, volontariamente e a titolo gratuito.
3. *Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta*, sarà rilasciata al singolo richiedente o al responsabile del gruppo, l'autorizzazione

che conterrà tutti i nominativi dei soggetti autorizzati all'esecuzione dell'opera, il nominativo del responsabile maggiorenne nel caso di esecutori minorenni, l'indicazione su estratto planimetrico dello spazio assegnato, una copia vistata del bozzetto da realizzare.

4. I bozzetti per la realizzazione dei murales saranno sottoposti al controllo dell'Ufficio competente e/o di una Commissione esterna, che, senza entrare nel merito della qualità artistica, ne verificherà il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. Sono vietate le opere che contengono:
 - a) disegni o scritte offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
 - b) messaggi pubblicitari espliciti o impliciti;
 - c) messaggi riferibili a partiti politici o alle religioni;
 - d) contenuti che esprimono intolleranza o siano comunque offensivi nei confronti delle religioni, di etnie e dei generi e delle abitudini sessuali delle persone;
 - e) rappresentazioni di scene di violenza.
5. L'opera dovrà comunque possedere requisiti indispensabili di originalità (non coperta dal diritto d'autore) e di qualità necessari al decoro ed alla restituzione di un prodotto artistico esteticamente valido. L'amministrazione comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto stabilito.
6. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di assegnare le superfici murarie in base alla valutazione del bozzetto e all'ordine di arrivo delle richieste.

Art. 8 - Validità dell'autorizzazione e limiti nell'uso

1. L'autorizzazione ha la durata di 6 mesi dal giorno del rilascio, sarà valida solo per le persone indicate, per l'esecuzione del bozzetto approvato, per lo spazio assegnato e potrà, ove necessario, essere prorogata.
2. I soggetti titolari dell'autorizzazione non possono cederla ad altri, se non dandone comunicazione all'Ufficio Tecnico, che provvederà ad aggiornare i nominativi sul documento autorizzativo.
3. Il documento dovrà essere esibito, in originale o fotocopia, accompagnato da un documento di riconoscimento, a richiesta del personale addetto al controllo, della Polizia Municipale o di altre forze dell'ordine. Le opere realizzate hanno durata permanente.
4. L'Amministrazione comunale dispone la cancellazione o il restauro di quelle opere autorizzate, ma ormai fatiscenti o che siano state oggetto di pesanti vandalismi, sia che occupino spazi di proprietà pubblica, sia che occupino spazi di proprietà privata.

5. Sono ammesse solo opere originali che verranno acquisite in proprietà del titolare dello spazio sul quale il manufatto viene realizzato.

Art. 9 - Aspetti economici

1. Per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi, salvo diversi accordi.

Art. 10 - Occupazione di suolo pubblico e privato

1. Gli esecutori dei murales devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, pena la revoca dell'autorizzazione. Al termine della realizzazione, l'ambiente circostante dovrà essere lasciato pulito. Nel caso si rendesse necessaria l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature o quant'altro utile per permettere la decorazione di muri o altri spazi, dovranno essere rispettate le normative vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico ed è in capo al soggetto autorizzato ogni richiesta di autorizzazione. In ogni caso i soggetti autorizzati, prima di iniziare l'esecuzione del murale, dovranno prendere opportuni contatti con l'Ufficio di Polizia Municipale, il quale impartirà le prescrizioni necessarie al fine di garantire la sicurezza pedonale e viaria, oltre le modalità e le condizioni per l'occupazione del suolo pubblico.
2. Ai fini della sicurezza, nel caso di esecutori minorenni, sarà obbligatoria la presenza, durante i lavori, del responsabile maggiorenne indicato nell'atto autorizzativo.
3. La violazione delle norme del presente articolo prevede la cancellazione dell'opera realizzata a cura dell'Amministrazione Comunale o altri soggetti da essa delegati ed a spesa di chi l'ha realizzata, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 11 - Cura e responsabilità degli spazi assegnati

1. Il soggetto autorizzato è direttamente responsabile, sia civilmente che penalmente, nei riguardi del Comune e di terzi, di ogni e qualsiasi danno derivante dalla realizzazione del murale, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del soggetto da parte di società assicuratrici. Pertanto, è a carico dello stesso l'adozione, nell'esecuzione, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolumità dei terzi.

2. Il soggetto autorizzato sarà, altresì, responsabile dei danni comunque arrecati nella realizzazione del murale a beni di proprietà di terzi e terrà, perciò, indenne il Comune da qualsiasi pretesa o molestia. Il Comune, è esonerato da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l'originalità e la paternità dell'opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell'opera stessa.
3. Qualora lo spazio assegnato non venga dipinto in maniera organica, o versi in stato di degrado, o venga utilizzato impropriamente e con finalità non artistiche il Comune si riserva il diritto di dichiarare la decadenza dall'assegnazione dello spazio.
4. Ciascun artista o gruppo costituito dovrà sostenere a proprie spese la realizzazione delle opere e l'eventuale cancellazione delle stesse. Gli esecutori dei graffiti dovranno inoltre operare in modo da non provocare alcun tipo di danno a beni pubblici e privati, ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

Art. 12 - Vigilanza e controllo - Sanzioni

1. Il controllo del rispetto del presente regolamento è attribuito al personale dell'Ufficio Tecnico e del Comando di Polizia Locale.
2. Fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. e con le modalità previste dalla legge 24.11.1981, n° 689.
3. I trasgressori sono tenuti, inoltre, a provvedere a propria cura e spese al ripristino dello stato dello spazio e dei luoghi ante operam. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali sanzioni alle norme penali o speciali che saranno eventualmente accertate.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, a carico degli autori della violazione si procede alla contestazione nei confronti del responsabile e, in caso di minori, all'esercente la potestà, ai sensi dell'art. 2 della legge 24.11.1981, n° 689.

Art. 13 – Responsabilità

1. Il Comune ed i privati concedenti sono sollevati, a seguito dell'autorizzazione e per tutta la durata dell'iniziativa, da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone o cose pubbliche e private, alla circolazione stradale o alla quiete pubblica. Tali responsabilità sono a completo carico dell'artista in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 7 del presente

regolamento.

2. L'artista è in ogni caso tenuto ad agire nel rispetto di tutte le norme vigenti e delle prescrizioni di cui al presente regolamento, nonché di quelle che saranno eventualmente impartite dall'amministrazione comunale, lasciando in ogni caso quest'ultima indenne anche da eventuali pretese di terzi.

Art. 14 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento definisce il rapporto con il soggetto autorizzato limitatamente agli spazi concessi, ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalle norme vigenti. Il presente regolamento è pubblicato ed entra in vigore nei termini e modi previsti dallo Statuto comunale.
2. Dalla data della sua entrata in vigore devono intendersi abrogate tutte le previgenti disposizioni regolamentari che risultino in contrasto.
3. Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate in qualsiasi momento da parte del Consiglio Comunale.

10

Art. 15 – Informativa sulla Privacy

1. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per dar corso alla domanda inoltrata. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003 l'amministrazione utilizzerà i dati personali ai fini del presente regolamento e per fini statistici. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.